



REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

(approvato dal Consiglio di Amministrazione, il 7.10.2021, Delibera n. 38)

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di Aspes S.p.A. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice), in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a 3 (tre) o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, su motivata richiesta del responsabile unico di procedimento (RUP) pari a 5 (cinque).
2. Di norma la commissione è costituita da membri interni individuati tra il personale di Aspes S.p.A. in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
3. I componenti sono selezionati tra il personale di Aspes S.p.A. e sono individuati:
 - a. Per il ruolo di presidente, il Direttore Generale o tra il personale dirigente delegato;
 - b. Per il ruolo di commissario diverso dal presidente, tra il personale dirigente o quadro o responsabile di uffici/unità organizzative;
 - c. Per il ruolo di segretario, tra il personale quadro o responsabile di uffici/unità organizzative.
4. Il ruolo di segretario può essere affidato ad uno dei componenti della commissione oppure, nelle gare di maggiore complessità, potrà essere nominato un soggetto estraneo alla commissione, che avrà le sole funzioni di verbalizzare, senza diritto di giudizio e di voto. Al segretario, come ai commissari, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 77, c. 4, 5 e 6 del Codice.

ART. 3 – SELEZIONE DEI COMPONENTI

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il personale selezionato per la commissione di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di 6 mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale di Aspes S.p.A.

ART. 4 – REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

- relativamente al medesimo. La nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.
 3. Aspes S.p.A., ai sensi dell'art. 29, c. 1 del Codice pubblicherà l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula e le dichiarazioni di cui sopra nella sezione società trasparente del sito web aziendale.

ART. 5 – NOMINA DEI COMPONENTI

1. I componenti sono nominati dal Direttore Generale di Aspes S.p.A. mediante apposito provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Con il medesimo provvedimento viene conferito anche l'incarico di presidente di commissione.
3. Ai dipendenti di Aspes S.p.A. che svolgono la funzione di componente della commissione non spetta alcun compenso.

ART. 6 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, Aspes S.p.A. al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, potrà incaricare la medesima anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In difetto sarà il RUP a procedere alla verifica amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 77, c. 2 del Codice, la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. All'entrata in vigore della normativa prevista dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con essa saranno automaticamente sostituite da quella legislativa.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione e reso noto mediante pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito di Aspes S.p.A. www.aspes.it.